

# CAMERA DEI DEPUTATI . N. 2202

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANSEMI TINA, BADALONI MARIA, BOFFARDI INES, COCCO MARIA, MARTINI MARIA ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, ERMINERO, MANCINI VINCENZO, BRESSANI, ALLOCCA, MARCHETTI, SALVI, ROGNONI, BERNARDI, GITTI, PISICCHIO, BELCI, GRANELLI, SCOTTI, SCHIAVON, FABBRI, PANDOLFI, DALL'ARMELLINA, PISONI, FUSARO, de STASIO, TRAVERSA, GIRAUDI, BOLDRIN, PICCINELLI, REVELLI, STORCHI, CARTA, BARDOTTI, RAUSA, GIRARDIN, MERENDA, BERTÈ, SANGALLI, VAGHI, GALLONI, DE POLI, AMADEO, DEGAN, CANESTRARI, MAGGIONI, PERDONA, SCIANATICO, ROMANATO, SISTO, ALLEGRI, GRASSI BERTAZZI, MATTARELLI, BALASSO, CAVALIERE, RUSSO FERDINANDO, ISGRO', MONTI, FOSCHI, MAZZA, AMODIO, DE PONTI, PATRINI, FRACASSI, PREARO, URSO, AZIMONTI, FIOROT, BIANCHI GERARDO, ARMANI, CRISTOFORI, FELICI, VEDOVATO, BARBERI, LUCCHESI, PALMI-TESSA, PINTUS, CIAFFI, RACCHETTI, TURNATURI, MICHELI PIETRO, LOBIANCO, DE LEONARDIS**

*Presentata il 16 gennaio 1970*

### Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le trasformazioni in atto nella nostra società, le discussioni aperte intorno al ruolo e al valore della famiglia, hanno messo in rilievo l'importanza della tutela della maternità e della infanzia, secondo quanto l'articolo 31 della Costituzione prescrive.

Fin dall'inizio della V legislatura sono state presentate alla Camera dei deputati varie proposte di legge per modificare e migliorare la legge n. 860 del 26 agosto 1950, in modo da equiparare il trattamento tra i vari settori per quanto riguarda il periodo di astensione ob-

bligatorio dal lavoro per il parto, e per quanto riguarda l'entità delle prestazioni economiche.

Ugualmente in data 6 novembre 1969 è stata presentata la proposta di legge n. 1992 « Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette ».

L'attuale proposta si collega alla proposta n. 1992 e si propone di estendere il beneficio di « Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane ».

In tal modo a tutto l'arco delle lavoratrici autonome verrebbe garantito lo stesso tratta-

mento e lo Stato italiano, avrebbe positivamente assolto ad uno dei suoi compiti fondamentali: quello cioè di tutelare la lavoratrice e insieme la famiglia.

Proponiamo pertanto un trattamento economico *una tantum* (articolo 1) di lire 100.000 attraverso il sistema combinato, basato sulla solidarietà mutualistica della categoria artigiana e sull'intervento finanziario dello Stato.

Il finanziamento complessivo ammonta annualmente a lire 2 miliardi e 226 milioni secondo i dati forniti dalla Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani.

A questo onere si propone di provvedere (articoli 4-5) con un contributo della categoria degli artigiani di 620 milioni e di 1 miliardo e 900 milioni a carico dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Alle donne, iscritte negli appositi elenchi ai fini dell'assicurazione di malattia ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico un assegno, una volta tanto, di lire centomila.

### ART. 2.

L'assegno di cui al precedente articolo, è corrisposto in unica soluzione dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro 90 giorni successivi al parto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita od il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

### ART. 3.

Si applicano alla materia regolata dalla presente legge, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 20 agosto 1950, n. 860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, e successive modificazioni e integrazioni per la parte riferita alle lavoratrici dell'industria.

### ART. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a carico dei titolari di imprese artigiane nella misura di lire 200, per unità

iscritta negli elenchi, nonché con un contributo annuo di lire 1 miliardo e 900 milioni a carico dello Stato.

Il contributo posto a carico dello Stato verrà corrisposto alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani che provvederà a ripartirlo alle rispettive Casse mutue provinciali in base all'onere da ciascuna di esse sostenuto.

**ART. 5.**

All'onere complessivo di 1 miliardo e 900 milioni previsti annualmente a carico dello Stato si provvede, a far inizio dall'esercizio finanziario 1970, col netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 6.**

La presente legge si applica a tutti gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1970.